

**Ordinanza del DFE
sul controllo dell'importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)**

Modifica del 2 marzo 2011

L'Ufficio federale di veterinaria,

visto l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007¹
concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti
da Paesi terzi;

visto l'articolo 10 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 agosto 2008²
concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti
da Paesi terzi,

ordina:

I

L'ordinanza del 16 maggio 2007³ sui controlli OITE è modificata come segue:

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 4 marzo 2011⁴.

2 marzo 2011

Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.12**

² RS **916.443.13**

³ RS **916.443.106**

⁴ La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 3 mar. 2011
(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap.1, n. 13 e 16

| Categoria | Testo normativo dell'UE |
|--|--|
| 13. sottoprodotti di origine animale | <p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.</p> |
| 16. prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano | <p>Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2011/131/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento delle Figi nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano, GU L 53 del 26.02.2011, pag. 73.</p> |

Cap.3, n. 1 e 21

| Categoria | Testo normativo dell'UE |
|--|---|
| 1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi, carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi | <p>Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, versione della GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321, rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.</p> <p>Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010, recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 243 del 16.9.2010, pag. 16.</p> <p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 53 del 26.02.2011, pag. 56.</p> |
| 21. sottoprodotti di origine animale | <p>Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1.</p> <p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.</p> |

| Categoria | Testo normativo dell'UE |
|-----------|--|
| | <p data-bbox="361 228 897 400">Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p data-bbox="361 408 902 515">Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p data-bbox="361 523 907 630">modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.</p> |

Allegato 3
(art. 5a)

Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2-4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

| Fonte | valido dal | valido fino al |
|---|------------|----------------|
| 1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 ⁵ . | 4.3.2011 | |
| 2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. | 4.3.2011 | |
| 3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. | 4.3.2011 | |
| 4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. | 4.3.2011 | |
| 5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento UE) n. 142/2011. | 4.3.2011 | |
| 6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 | 4.3.2011 | |
| 7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell'importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. | 4.3.2011 | |

⁵ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, versione della GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1

| Fonte | valido dal | valido fino al |
|---|------------|----------------|
| 8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. | 4.3.2011 | |
| 9. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati secondo il regolamento (CE) n. 829/2007 ⁶ . | 24.7.2007 | 31.1.2012 |
| 10. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. | 24.7.2007 | 31.1.2012 |
| 11. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. | 24.7.2007 | 31.1.2012 |
| 12. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. | 24.7.2007 | 31.1.2012 |
| 13. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. | 24.7.2007 | 31.1.2012 |
| 14. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. | 24.7.2007 | 31.1.2012 |
| 15. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell'importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo il regolamento (CE) n. 829/2007. | 24.7.2007 | 31.1.2012 |
| 16. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo il regolamento (UE) n. 595/2010 ⁷ . | 28.7.2010 | 31.1.2012 |

⁶ Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giu. 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, versione della GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1

⁷ Regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 lug. 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, versione della GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 1